



# STUDENTI ALLA TERZA

## Appunti Studi Aziendali

Il tuo Rappresentante

Santoleri Francesco

08/10

## ARGOMENTO

Le vicende della persona fisica

Incapacità legale di agire: presuppone l'incapacità del soggetto alla cura dei propri interessi; L'incapacità è assoluta quando è totale, impedisce il compimento di qualsiasi atto. Sono incapaci assoluti i minorenni e gli interdetti.

- Minorenne: il minorenne è incapace di agire. In alcuni casi si può anticipare la capacità di agire → emancipazione.

L'emancipazione può essere acquisita dal minore di 16 anni (ma non ancora 18) che sia stato autorizzato dal giudice a contrarre matrimonio. Il minore che ha contratto matrimonio potrà compiere atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione ci vuole l'assistenza di un curatore oppure l'autorizzazione di un tribunale o di un giudice tutelare.

Alcune regole danno la capacità di lavorare anche se minorenni.

Art. 37, comma 2 della costituzione: la legge stabilisce l'età minima per lavorare.

- Non si può lavorare se minorenni prima della conclusione dell'istruzione obbligatoria (deve durare 10 anni).

- Non si può lavorare se si hanno meno di 16 anni, ma si possono svolgere attività lavorative di carattere culturale, sportivo, artistico e pubblicitario con il consenso del responsabile (art. 977).

- Non si può lavorare nel settore pubblico se si hanno meno di 18 anni.

Tra i 16 e 18 anni si ha autonomia nel campo lavorativo: si può stipulare il contratto da solo. I minori di 16 anni non possono lavorare

Il minore ha incapacità di agire quindi è previsto un istituto della rappresentanza per quanto riguarda i diritti patrimoniali. Il minore

ha diritto di essere ascoltato se capace di discernimento (capacità di formare una propria opinione). Il giudice valuta caso per caso se il minore ha capacità di discernimento.

Atto di ordinaria amministrazione: diretto alla gestione e conservazione del patrimonio. È un atto dal valore economico non particolarmente elevato, comporta un margine di rischio modesto ex: pagare le tasse, affitto...

Atti di straordinaria amministrazione: comporta un cambiamento significativo della struttura e della consistenza del patrimonio ex: vendere un immobile, aprire un mutuo, ipotecare una proprietà...

Atto complesso: atto formato dal concorso di 2 volontà le quali si fondono con un fine unitario.

Atto complesso ≠ atto collegiale.

Atto collegiale: partecipano più volontà, ma in questo caso le volontà formano una persona giuridica ex: la delibera dell'assemblea di una società per azioni.

Nell'atto collegiale il vizio anche di una sola volontà comporta che la delibera può non essere fatta. Invece nell'atto collegiale, se alcune volontà non vogliono compiere un atto, bisogna fare “prova di resistenza”, vedere il peso della volontà.

Atto collettivo: ex: condomini → il condominio non è una persona giuridica separata dai condomini. Anche qui vige la legge della maggioranza.

• Interdizione (art. 414): “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

L'interdizione può essere:

- Interdizione giudiziale: c'è una pronuncia, sentenza del giudice. Il giudice pronuncia l'interdizione giudiziale nel caso dei maggiorenni che si trovano in condizione di abituale infermità di

mente. L'infermo è sostituito per tutto da un altro soggetto (tutore).

- Interdizione legale: lo prevede il legislatore. L'interdetto legale è una persona sana ma che è stata condannata con sentenza all'ergastolo o a una pena superiore a 5 anni. Ciò comporta automaticamente anche l'interdizione → è una sanzione. Questa interdizione riguarda solamente gli atti a contenuto patrimoniale ma l'interdetto può compiere atti di carattere personale (ex: sposarsi, riconoscere un figlio...). L'interdizione del condannato dura quanto la pena.

L'atto di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio, unioni civili tra persone dello stesso sesso sono i registri soggetti di pubblicità giuridica.

L'incapacità è relativa (art. 415) quando il soggetto ha una limitata capacità di agire. La legge gli attribuisce il potere di compiere solo atti di ordinaria amministrazione. L'incapace necessita dell'assistenza del curatore per atti di ordinaria amministrazione.

Incapacità relativa (art. 415):

Gli incapaci relativi sono:

- Il minore emancipato
- L'inabilitato: “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 “Quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”.

A tutte queste ipotesi di incapacità di agire si collegano gli istituti di protezione:

- Tutela: per i minori e gli interdetti giudiziali e legali (tutore)
- Curatela: per i minori emancipati e per gli inabilitati (curatore)
- \* Amministrazione di sostegno (art. 404): “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

Le misure di protezione del soggetto sono molto invasive quindi bisognerebbe limitare al minimo l'incapacità di agire di una persona (ex: l'interdetto non può neanche sposarsi). Per questo nel codice civile viene introdotto l'istituto dell'amministrazione e di sostegno.

La misura da adottare deve essere adatta alla persona quindi il legislatore rinuncia a dire quali sono gli atti per il quale il soggetto è interdetto ma interviene il giudice a decidere cosa può fare il soggetto, da solo o con l'assistenza.

Capacità di intendere e di volere:

Capacità di intendere e di volere, definita capacità naturale consiste nell'attitudine del soggetto di comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce, ossia di rendersi conto del valore del proprio atto e delle conseguenze che ne derivano.

La capacità di intendere e di volere è condizione necessaria per l'attribuzione della responsabilità sia civile che penale. Se sono incapace di intendere e di volere al momento di compiere un atto, non ne sono responsabile a meno che sono responsabile del mio stato di incapacità di intendere e di volere (si può trattare anche di soggetto infermo ma che nessuno ha fatto interdire).

Incapacità naturale: incapacità solo in alcuni momenti ex: anziani o sotto uso di droghe. L'incapacità naturale può essere la prima espressione di una alterazione fisica-psichica che porterà all'interdizione o all'inabilitazione della persona.

In questo caso c'è l'annullamento di qualsiasi atto a condizione che si possa provare la temporanea incapacità e il pregiudizio subito dall'incapace naturale. Il legislatore ha voluto contemperare la protezione dell'incapace con la tutela delle persone che hanno contratto con la persona incapace, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento.

L'art. 428 distingue due ipotesi:

Per l'annullamento degli atti unilaterali occorre, oltre all'incapacità di intendere e volere, un grave pregiudizio in danno dell'incapace.

Ex: pago debito scaduto in un momento in cui ero incapace, non posso impugnare l'atto perché non mi causa pregiudizio.

Per l'annullamento dei contratti, richiede oltre all'incapacità di intendere e volere, anche la malafede dell'altro contraente.)

Il minorenne, l'interdetto... sono incapaci. È più facile ottenere l'annullabilità se si è minorenne, interdetto... perché chi contrae con il minore è in malafede infatti c'è la pubblicità giudiziaria per minorenni, interdetti, inabilitati quindi il contraente è tenuto a sapere dell'incapacità del soggetto. Si dà precedenza alla tutela dell'incapace.

L'onere della prova grava sull'incapace.

## SITUAZIONI CHE RENDONO INCERTA L'ESISTENZA

Scomparsa (Art.48 c.c.) il giudice indice un curatore che prevede al patrimonio dello scomparso.

Assenza (Art.49 c.c) situazione di diritto, viene dichiarata dal

giudice su istanza, ma quando? Quando sono trascorsi più di due anni di scomparsa e quindi il tribunale ordina l'apertura del testamento se c'è e può, se c'è richiesta, immetterli nel possesso temporaneo dei beni.

Morte presunta (art.58) dopo 10 anni che sei scomparso